

Assicurazione GAP

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni)

Impresa: CACI Non-Life dac – Rappresentanza Generale per l'Italia (N. reg. IVASS I.00083)

Prodotto: "GAP tutela valore veicolo (Vendita a distanza)" (Cod. 2025/01)



La presente informativa fornisce un riepilogo delle principali garanzie ed esclusioni del contratto e non tiene conto di esigenze e richieste specifiche.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

«GAP tutela valore veicolo (Vendita a distanza)» è una polizza collettiva ad adesione facoltativa mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza a copertura del Veicolo acquistato con Finanziamento o preso in Leasing, per i danni subiti in caso di Furto Totale o di Danno Irreparabile.



Che cosa è assicurato?

✓ **Danno Irreparabile del Veicolo:** incidente con altro veicolo, un urto contro un corpo fisso o mobile, un ribaltamento con conseguente uscita di strada, un incendio non doloso, eventi naturali, atti di vandalismo, quando il costo di riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso.

✓ **Furto Totale:** furto del Veicolo senza ritrovamento, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

Per entrambe le coperture:

- la Compagnia paga al Beneficiario, fino all'importo massimo stabilito nella Polizza Convenzione, un Indennizzo pari alla differenza tra il Prezzo di Acquisto del Veicolo e Valore Commerciale al momento del Sinistro ovvero all'importo eventualmente liquidato dall'Assicurazione Principale se superiore al Valore Commerciale.
- La Prestazione Assicurativa è pari al 100%, al 70% al 50% o al 25% della differenza sopra riportata a seconda che il Sinistro si sia verificato rispettivamente entro il 59° mese, tra il 60° e il 71° mese, tra il 72° e l'83° mese, tra l'84° e il 120° mese dalla Data di Decorrenza della polizza.
- In ogni caso, l'indennizzo non può mai eccedere la differenza fra il Valore di Acquisto del Veicolo e quanto l'Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale.



Che cosa non è assicurato?

✗ **Danno Irreparabile al Veicolo:** Veicolo che subisce un danno quando il costo della riparazione è inferiore all'80% del Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro;

✗ **Furto Totale:** Veicolo che venga ritrovato nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di denuncia del furto alla pubblica autorità.



Ci sono limiti di copertura?

- ! guida del Veicolo senza valida patente di guida;
- ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! Sinistro cagionato con dolo, negligenza o colpa grave;
- ! Atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni;
- ! manovra di spinta o a mano o di traino per Veicoli diversi da roulotte o rimorchi agganciati;
- ! partecipazione a competizioni automobilistiche o motociclistiche o altre forme di competizioni sportive o di destrezza (e/o che a tal fine i Veicoli siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida;
- ! trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive in generale;
- ! trasporto di animali o cose;
- ! circolazione "fuori strada" o su strada non aperta al pubblico;
- ! Veicoli oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice;
- ! tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso;
- ! terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- ! Furto per mancata chiusura del Veicolo;
- ! Furto agevolato dalla presenza, all'interno del Veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione;
- ! Veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici, car sharing);
- ! Veicoli non coperti da polizza Responsabilità Civile verso Terzi alla Data di Decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).



Che obblighi ho?

- Pagare il Premio convenuto con la Società;
- denunciare tempestivamente il Sinistro trasmettendo alla società la documentazione necessaria;
- rilasciare dichiarazioni complete e veritiere per consentire alla Società di valutare il rischio.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è unico e anticipato e viene corrisposto alla Società per il tramite di CA Auto Bank S.p.A.

L'importo del Premio viene rateizzato ed addebitato al Cliente mediante incremento delle rate di rimborso del Contratto di Finanziamento/Locazione Finanziaria.

Il primo addebito del Premio all'Assicurato avverrà alla scadenza della terza rata di rimborso del Contratto di Finanziamento/Leasing o alla scadenza della prima rata di rimborso del Contratto di Finanziamento/Leasing, in caso di differimento del pagamento della prima rata di rimborso del finanziamento/Leasing superiore a 60 (sessanta) giorni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno in cui viene prestato il consenso telefonico.

La copertura cessa :

in caso di vendita del veicolo;

in caso di liquidazione della Prestazione Assicurativa per Danno Irreparabile o Furto Totale;

al venir meno dei requisiti di assicurabilità;

a seguito dell'esercizio del diritto di recesso;

in caso di veicolo usato, al raggiungimento dei 10 anni dalla data di prima immatricolazione.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dal contratto entro il termine di 120 giorni a partire dalle ore 24.00 del giorno in cui ha prestato telefonicamente il proprio consenso all'adesione dandone comunicazione scritta ad IdeaCall S.r.l. intermediario di cui si avvale CA Auto Bank S.p.A. per il collocamento dei prodotti tramite tecniche di comunicazione a distanza. Non può recedere se in tale periodo (120 giorni) ha denunciato un Sinistro e il Sinistro è in corso di valutazione.

E' altresì previsto che l'Assicurato possa recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo Premio Assicurativo, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso.

Assicurazione GAP

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: CACI Non-Life dac – Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: "GAP tutela valore veicolo (Vendita a distanza)" (Cod. 2025/01)

Data di realizzazione: 2 Gennaio 2025 – Il DIP aggiuntivo Multirischi pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

CACI Non-Life dac, Rappresentanza generale per l'Italia, Corso di Porta Vigentina, 9, 20122 Milano, Italia, tel. 39 02 00638113, sito internet www.ca-caci.it; e-mail: relazioni.clienti@ca-caci.ie

CACI Non-Life dac è una compagnia assicuratrice di diritto irlandese appartenente al Gruppo francese Crédit Agricole S.A.. Indirizzo della sede legale: Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, Irlanda. Indirizzo della Rappresentanza Generale per l'Italia (con cui sarà concluso il contratto): Corso di Porta Vigentina, 9, 20122 Milano, Italia. Caci Non-Life dac è autorizzata ad operare nei rami danni (1, 2, 8, 9 e 16), Codice IVASS Impresa n° D883R, iscrizione all'Elenco annesso all'Albo Imprese per le Imprese operanti in Italia in regime di stabilimento n° I.00083 a far data dal 18/01/2010, N. REA Mi-1936641.

Al 31 Dicembre 2023, il patrimonio netto di CACI Non-Life dac è pari a € 154.023.988 (di cui € 73.191.040 costituiscono il capitale sociale ed € 80.832.948 rappresentano il totale delle riserve patrimoniali).

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria delle Società (SFCR) è disponibile sul sito internet: <https://www.ca-assurances.com/en/Investors/Onglets/Solvency-2-Narrative-Reports>.

L'indice di solvibilità (SCR) ammonta al 211,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'Impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali, in particolare:

Sia in caso di Furto Totale che di Danno Irreparabile: la prestazione assicurativa non può in alcun caso superare il limite di Euro 30.000,00 nel caso in cui il veicolo assicurato sia una moto, Euro 50.000,00 in caso di veicolo di peso inferiore a 3,5 tonnellate e Euro 100.000,00 in caso di veicolo di peso uguale o superiore a 3,5 tonnellate e non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto del Veicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro, oppure l'importo eventualmente liquidato dall'Assicurazione Principale per il medesimo Sinistro, se superiore al Valore Commerciale.

La polizza collettiva non prevede la possibilità per l'aderente di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di opzioni contrattuali predefinite.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di Sinistro: In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto alla Compagnia. La denuncia di Sinistro, unitamente alla documentazione necessaria alla istruzione del Sinistro, dovrà essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a CACI Non-Life dac Rappresentanza Generale per l'Italia Casella Postale chiusa 90 presso ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV) oppure tramite email scrivendo a Admin.it@ca-caci.it. Documentazione da presentare in caso di Sinistro:</p> <p><u>Furto Totale:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- copia della denuncia di furto sporta presso la Pubblica Autorità;- copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità;- copia della patente di guida del conducente del Veicolo al momento dell'ultimo utilizzo;- copia del libretto di circolazione del Veicolo;- copia della fattura di acquisto o documento equivalente, indicante il Prezzo di Acquisto del Veicolo;- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);- copia dell'eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all'Assicurazione Principale. <p><u>Danno Irreparabile:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- copia del certificato di proprietà o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità;- copia della patente di guida del conducente del Veicolo al momento del Sinistro;- copia del libretto di circolazione del Veicolo;- copia della fattura di acquisto o documento equivalente, indicante il Prezzo di Acquisto del Veicolo;- copia dell'eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all'Assicurazione Principale;- copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato nonché, se esistente, copia dell'eventuale perizia già effettuata da altro perito sul Veicolo;- nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.
	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal sinistro (art. 2952, secondo comma, c.c.).</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti:	<p>La comunicazione alla Società da parte dell'Assicurato di informazioni false, inesatte e reticenti sul rischio da assicurare può compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.</p> <p>Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate con dolo o colpa grave, il contratto di assicurazione è annullabile e la Società può impugnare il contratto, comunicando all'Assicurato la propria volontà di procedere con l'impugnazione del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c.).</p> <p>Se le dichiarazioni false, inesatte o reticenti sono rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all'Assicurato.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Liquidazione della prestazione: La Società provvederà ad effettuare il pagamento della Prestazione Assicurativa, se dovuta, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio

In relazione alle modalità di pagamento del Premio non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP Danni. Il Premio è comprensivo di imposta.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

In relazione alla durata della copertura non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP Danni

Sospensione

Non è prevista la facoltà di risolvere la Polizza sospendendo il pagamento dei premi.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

L'Assicurato può recedere dalla Polizza Convenzione entro 120 (centoventi) giorni dalla Data di Decorrenza, La comunicazione di recesso si intende fatta alla Compagnia e al Contraente ove comunicata a IdeaCall s.r.l., mediante invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa) al seguente indirizzo IdeaCall s.r.l. Casella Postale 14230, 20152 Milano.

Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative ed ha effetto a decorrere dal ricevimento della comunicazione. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio, se pagato, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge Resta inteso che l'Assicurato non può esercitare il diritto di recesso se ha denunciato un Sinistro durante i 120 giorni successivi alla Data di Decorrenza delle coperture assicurative e il Sinistro è in corso di valutazione.

E' altresì previsto che l'Assicurato possa recedere annualmente dalla polizza ed ottenere un rimborso parziale del suo Premio assicurativo secondo le disposizioni di cui all'art. 11 delle condizioni di assicurazione, mediante comunicazione da inviare alla Società e al Contraente con preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso.

Risoluzione

La polizza collettiva non prevede le possibilità di revocare la proposta né di risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto ?

Il prodotto è rivolto al Cliente, persona fisica o giuridica, che ha sottoscritto un contratto di finanziamento o di locazione finanziaria con la Contraente CA Auto Bank S.p.A. destinato all'acquisto o l'utilizzo (in caso di leasing) di un autoveicolo o motoveicolo immatricolato ad uso privato o commerciale, nuovo o usato. In caso di veicolo usato, la data di prima immatricolazione deve essere inferiore a 10 anni dalla data di adesione alla Polizza convenzione



Quali costi devo sostenere?

Costi di emissione del contratto: non previsti.

I costi a carico del Cliente calcolati sul Premio (al netto delle imposte) sono pari a:

- 15,00% costi di intermediazione;
- 45,00% commissioni supplementari (rappel)

Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente (intermediario).

Il Contraente percepisce ogni anno una partecipazione agli utili della Società pari al 90%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei Sinistri rivolgersi a : CACI Non-Life dac Rappresentanza Generale per l'Italia Casella Postale chiusa 90 Ufficio postale di Mortara 27036 Mortara (PV) E-mail: complaints@ca-caci.ie La Compagnia risponderà nel termine massimo di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre il termine di 45 giorni previsto dalla normativa regolamentare), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it L'aderente può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, PO Box 559, Dublin 1, Irlanda.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	La procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l'avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall'assistenza di un soggetto terzo ed imparziale ("mediatore"). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito www.giustizia.it) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria.
Negoziazione assistita	L'Aderente può ricorrere alla procedura di negoziazione assistita, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia tramite richiesta dal proprio avvocato nei confronti della Società. La Società dovrà rispondere all'Assicurato tramite il proprio avvocato.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all' IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman's Bureau) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

AVVERTENZE

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO O DEL LEASING, LA SOCIETÀ HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALLA SOCIETÀ LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ORIGINARIA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di assicurazione

Polizza Convenzione “N-2120-10-21-309-1” denominata “*GAP tutela valore veicolo a premio unico (Vendita a distanza)*” (di seguito, “*GAP tutela valore veicolo (Vendita a distanza)*”) stipulata tra CA Auto Bank S.p.A e CACI Non-Life dac – Rappresentanza Generale per l’Italia.

La presente polizza assicurativa accessoria al finanziamento/leasing è facoltativa.

(aggiornamento 02/01/2025) - Condizioni di assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo di lavoro “Contratti Semplici e Chiari”

(Cod. 2025/01)

COME LEGGERE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida del Tavolo di lavoro ANIA “*Contratti Semplici e chiari*”.

Per garantire massima trasparenza e facilità di lettura, la Società ti spiega in questa pagina quali forme di comunicazione vengono utilizzate per aiutarti nella lettura e comprensione del contratto.

In particolare, nelle condizioni di assicurazione potrai trovare:

- ✓ Box esplicativi di colore **VERDE**, contenenti esempi utili per comprendere il funzionamento del contratto e delle coperture offerte.
- ✓ Box esplicativi di colore **BLU**, che contengono l'approfondimento o la spiegazione di clausole contrattuali o norme di legge, al fine di consentire una maggiore comprensione del contratto.
- ✓ L'indicazione **ATTENZIONE** per le clausole contrattuali che dovrai leggere con particolare attenzione, poiché contengono riferimenti a limitazioni, esclusioni, costi oppure oneri a carico dell'Assicurato.
- ✓ Il simbolo  che mette in evidenza le clausole che descrivono il comportamento che il Cliente, l'Assicurato o il Beneficiario devono tenere per poter, tra le altre cose:
 - recedere dal contratto di assicurazione;
 - richiedere informazioni alla Società;
 - denunciare un Sinistro.
- ✓ Termini contrattuali indicati con Lettera iniziale maiuscola il cui significato può essere rinvenuto nel Glossario.

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE E INDENNIZZI	pag 1 di 15
ART. 2 – MODALITÀ E CONDIZIONI DI ADESIONE.....	pag 3 di 15
ART. 3 – ESCLUSIONI	pag 4 di 15
ART. 4 – ESTENSIONE TERRITORIALE.....	pag 5 di 15
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO.....	pag 5 di 15
ART. 6 – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.....	pag 5 di 15
ART. 7 – PRESCRIZIONE	pag 6 di 15
ART. 8 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE.....	pag 6 di 15
ART. 9 – DICHIARAZIONI FALSE, INESATTE O RETICENTI.....	pag 6 di 15
ART. 10 – PAGAMENTO DEL PREMIO.....	pag 6 di 15
ART. 11 – ESTINZIONE INTEGRALE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO O DEL LEASING.....	pag 8 di 15
ART. 12 – DECORRENZA, DURATA e cessazione DELLE COPERTURE ASSICURATIVE.....	pag 8 di 15
ART. 13 – NOMINA DI UN PERITO	pag 9 di 15
ART. 14 – RECESSO	pag 9 di 15
ART. 15 – COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE.....	pag 10 di 15
ART. 16 – CESSIONE DEI DIRITTI.....	pag 11 di 15
ART. 17 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	pag 11 di 15
ART. 18 – SANZIONI INTERNAZIONALI	pag 11 di 15
GLOSSARIO.....	pag 12 di 15
“TUTELA PRIVACY” INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag 14 di 15

ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE: COPERTURE ASSICURATIVE E INDENNIZZI

“GAP tutela valore veicolo (Vendita a distanza)” (di seguito, “Polizza Convenzione”) è una POLIZZA COLLETTIVA E FACOLTATIVA che, a fronte del pagamento del Premio, offre un indennizzo all’Aderente/Assicurato per i danni al Veicolo, acquistato con Finanziamento o preso in locazione finanziaria tramite Leasing, derivanti da:

- a. **Furto Totale del Veicolo** – Il rischio assicurato è il Furto Totale del Veicolo che non sia ritrovato entro 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia alla pubblica autorità. La garanzia opera anche in caso di Rapina.
- b. **Danno Irreparabile del Veicolo** – Il rischio assicurato è il danneggiamento del Veicolo determinato da:
 - I. incidente con altro veicolo connesso con la circolazione stradale (collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada)
 - II. incendio
 - III. eventi naturali
 - IV. atti di vandalismo

quando il costo di riparazione è pari o superiore all’80% del Valore Commerciale del Veicolo alla data del Sinistro e a seguito del quale il Veicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

ATTENZIONE: le coperture assicurative previste dalla presente Polizza Convenzione per il rischio di Furto Totale del Veicolo e Danno Irreparabile del Veicolo sono offerte congiuntamente dalla Compagnia e i Clienti potranno aderirvi mediante un’unica adesione, tramite Tecniche di Comunicazione a Distanza (contatto telefonico). Non è pertanto possibile aderire ad una singola copertura.

Art. 1.1. INDENNIZZO E MASSIMALI

In caso di Sinistro, sia per **Furto Totale** sia per **Danno Irreparabile del Veicolo**, la Compagnia riconosce al Beneficiario, un Indennizzo, entro il **massimale** indicato nella tabella B) sotto riportata, pari alla differenza (di seguito, “**Differenza Indennizzabile**”) fra:

- a. il Prezzo di Acquisto del Veicolo, e
- b. il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, oppure l’importo eventualmente liquidato dall’Assicurazione Principale per il medesimo Sinistro, se superiore al Valore Commerciale.

La percentuale di Differenza Indennizzabile è diversa a seconda del momento in cui si verifica il Sinistro rispetto alla Data di Decorrenza della Polizza, come indicato nella tabella A) che segue:

Tabella A)

DATA DEL SINISTRO	% DI DIFFERENZA INDENNIZZABILE
fino a 59 mesi	100%
dal 60° e fino al 71° mese	70%
dal 72° e fino all’83° mese	50%
dall’84° e fino al 120° mese	25%

Nel caso in cui la Differenza Indennizzabile sia pari a € 0 (zero) o in ogni caso inferiore a € 1.000,00 (mille), la Compagnia liquiderà all’Assicurato una somma predeterminata di importo fisso pari a € 1.000,00 (mille).

La Compagnia corrisponderà al Beneficiario un Indennizzo nella misura sopra riportato, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo di validità della copertura assicurativa, come previsto dall’art. 12;
2. il Sinistro **non** rientri nei casi di esclusione di cui all’art. 3;
3. l’Assicurato o i suoi aventi causa, abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli art. 5 e 6.

ATTENZIONE: la Prestazione Assicurativa sia in caso di Furto Totale sia di Danno Irreparabile non può mai eccedere il massimale riportato nella Tabella B) che segue:

Tabella B)

INDENNIZZO MASSIMO	TIPOLOGIA DI VEICOLO
€ 30.000,00	moto
€ 50.000,00	veicoli di peso < 3,5 tonnellate
€ 100.000,00	veicoli di peso = o > 3,5 tonnellate

ATTENZIONE: l'indennizzo non può mai eccedere la differenza fra il Prezzo di Acquisto del Veicolo e quanto l'Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale.

ATTENZIONE: non è possibile cumulare un indennizzo per Furto Totale con un indennizzo per Danno Irreparabile dello stesso Veicolo.

ATTENZIONE: è possibile che l'indennizzo non copra interamente tutti gli importi e oneri eventualmente dovuti dall'Assicurato sulla base del contratto di Finanziamento o di Leasing.

Esempio 1 – senza intervento dell'Assicurazione Principale

Il Veicolo acquistato dall'Assicurato per 30.000,00 €, subisce un Danno Irreparabile dopo 23 (ventitre) mesi dall'acquisto.

Alla data del Sinistro, il Veicolo, aveva un Valore Commerciale pari a 25.000,00 €, secondo la tabella EuroTax giallo.

L'Assicurato denuncia il Sinistro per Danno Irreparabile alla Compagnia, trasmettendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del Sinistro da cui emerge che per lo stesso Sinistro denunciato non è intervenuta un'eventuale Assicurazione Principale.

Dopo aver valutato il Sinistro, la Compagnia eroga la Prestazione Assicurativa pari al 100% della differenza tra il Prezzo di Acquisto del Veicolo e il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro e così liquida 5.000,00 €.

ATTENZIONE: l'esempio ha mere finalità esplicative.

Esempio 2 – con intervento dell'Assicurazione Principale

Il Veicolo acquistato dall'Assicurato per 40.000,00 € subisce un furto dopo 60 (sessanta) mesi dall'acquisto e, decorsi 30 (trenta) giorni non viene ritrovato.

Alla data del furto, il Veicolo aveva un Valore Commerciale pari a 20.000,00 € secondo la tabella EuroTax giallo.

L'Assicurato denuncia il Sinistro per Furto Totale alla Compagnia, trasmettendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del Sinistro, da cui emerge che, per lo stesso Sinistro denunciato è intervenuta un'Assicurazione Principale che ha corrisposto all'Assicurato un indennizzo pari a € 25.000,00.

Dopo aver valutato il Sinistro, la Compagnia eroga la Prestazione Assicurativa pari al 70% della differenza tra il Prezzo di Acquisto del Veicolo e quanto liquidato dall'Assicurazione Principale, che è di importo maggiore al Valore Commerciale. L'indennizzo liquidato all'Assicurato sarà quindi pari a 10.500,00 €.

ATTENZIONE: l'esempio ha mere finalità esplicative.

Esempio 3 – con intervento dell'Assicurazione Principale

Il Veicolo acquistato dall'Assicurato per 40.000,00 € subisce un furto dopo 60 (sessanta) mesi dall'acquisto e, decorsi 30 (trenta) giorni non viene ritrovato.

Alla data del furto, il Veicolo aveva un Valore Commerciale pari a 20.000,00 €, secondo la tabella EuroTax giallo.

L'Assicurato denuncia il Sinistro per Furto Totale alla Compagnia, trasmettendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del Sinistro, da cui emerge che, per lo stesso Sinistro, è intervenuta un'Assicurazione Principale, che ha corrisposto all'Assicurato un indennizzo pari a € 15.000,00.

Dopo aver valutato il Sinistro, la Compagnia eroga la Prestazione Assicurativa pari al 70% della differenza tra il Prezzo di Acquisto del Veicolo e il Valore Commerciale, importo maggiore di quanto liquidato dall'Assicurazione Principale. L'indennizzo liquidato all'Assicurato sarà quindi pari 14.000,00 €.

ATTENZIONE: *l'esempio ha mere finalità esplicative.*

ART. 2 – MODALITÀ E CONDIZIONI DI ADESIONE

2.1. Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione, è necessario che:

- il Cliente abbia acquistato tramite Finanziamento o preso in locazione finanziaria tramite Leasing un Veicolo nuovo o usato. In caso di Veicolo usato non devono essere trascorsi più di 10 (dieci) anni dalla data di prima immatricolazione;
- il Cliente contattato telefonicamente, abbia manifestato il proprio consenso ad aderire alla Polizza Convenzione;
- il Veicolo sia coperto da polizza obbligatoria di Responsabilità Civile verso Terzi.

! Se necessario, la Compagnia può chiedere al Cliente di trasmettere copia del certificato dell'Assicurazione Principale.

2.2. Se, al momento dell'adesione, i requisiti di cui all'art. 2.1. non vengono soddisfatti, il Cliente non potrà assumere la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che le coperture assicurative non potranno trovare applicazione.

ATTENZIONE: **dopo l'adesione, la Polizza opera solo se continuano ad essere soddisfatti tutti i requisiti sopra richiamati.**

ATTENZIONE: **le coperture assicurative previste dalla polizza convenzione finiscono dal momento della perdita dei requisiti di cui all'art. 2.1.. Nel caso in cui il sinistro si verifichi dopo la perdita dei requisiti per aderire alla polizza, la garanzia prestata dalla compagnia non opera e la compagnia non corrisponderà alcun indennizzo.**

2.3. L'adesione alla Polizza Convenzione da parte del Cliente avviene mediante consenso espresso e registrato telefonicamente.

2.4. Prima che il Cliente sia vincolato dall'adesione alla Polizza Convenzione, gli verrà trasmesso il Set Informativo e tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente.

2.5. In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n.40/2018 al Cliente viene fornita, durante il contatto telefonico, l'informazione relativa:

- a. al diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del Regolamento IVASS n.40/2018, su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
- b. al diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale di cui all'articolo 73, comma 1, del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo e di modificare la Tecnica di Comunicazione a distanza;
- c. alla circostanza per la quale è richiesta al Cliente la sottoscrizione e la ritrasmissione ad IdeaCall del Certificato Personale di Assicurazione, e che il Cliente, per la sottoscrizione e la restituzione potrà utilizzare, a sua scelta, il supporto cartaceo o altro supporto durevole, fermo restando che la mancata restituzione della stessa non comporta l'invalidità dell'adesione alla Polizza Convenzione che si intende comunque perfezionata.

ATTENZIONE: L'adesione alla Polizza Convenzione da parte del Cliente avviene mediante consenso espresso e registrato telefonicamente. Il Cliente riconosce che l'adesione telefonica, in quanto registrata dietro suo consenso raccolto nel corso della telefonata, ha lo stesso valore legale dell'adesione per iscritto. La verifica dell'avvenuto consenso ad aderire alla Polizza Convenzione potrà essere effettuata, in qualsiasi momento, dal Cliente tramite richiesta alla Società della relativa registrazione telefonica.

Entro cinque giorni dalla Data di Adesione alla Polizza Convenzione in conformità al disposto di cui all'art. 75 del Regolamento IVASS n. 40/2018, al Cliente sarà trasmesso il Set Informativo (in forma cartacea o su altro supporto durevole da lui prescelto), unitamente a tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente.

Resta inteso che la sottoscrizione del Certificato Personale di Assicurazione da parte del Cliente prevista dal Regolamento IVASS n. 40/2018 ha una finalità esclusivamente probatoria mentre la mancata restituzione dello stesso non implica la nullità del contratto o la possibilità per il Cliente di esercitare pretese di annullamento della stessa al di fuori delle modalità previste dal Set Informativo.

ART. 3 – ESCLUSIONI

ATTENZIONE: il presente articolo regola le esclusioni, cioè i limiti di ciascuna copertura. Se il Sinistro si verifica secondo le circostanze di seguito indicate:

- (i) il Sinistro è escluso;
- (ii) la prestazione assicurativa non è dovuta, e
- (iii) la Compagnia non è tenuta a corrispondere alcun Indennizzo.

ESCLUSIONI GENERICHE VALIDE PER TUTTE LE COPERTURE ASSICURATIVE

- a. Guida del Veicolo senza valida patente di guida (inclusi i casi di sospensione e recesso), salvo il caso di guida con patente scaduta, a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b. guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- c. Sinistro cagionato con dolo, negligenza o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo;
- d. atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni;
- e. manovra di spinta o a mano o di traino (attivo o passivo) per Veicoli diversi da roulotte o rimorchi agganciati, secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- f. partecipazione a competizioni automobilistiche o motociclistiche o altre forme di competizioni sportive o di destrezza (e/o che a tal fine i Veicoli siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida;
- g. trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive in generale;
- h. trasporto di animali o cose;
- i. circolazione "fuori strada" o su strada non aperta al pubblico;
- j. Veicoli oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate dalla casa costruttrice;
- k. tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso;
- l. terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- m. Furto per mancata chiusura del Veicolo;
- n. Furto agevolato dalla presenza, all'interno del Veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione;
- o. Veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici, car sharing);
- p. Veicoli non coperti da polizza Responsabilità Civile verso Terzi alla Data di Decorrenza della Polizza o al momento del Sinistro.

ATTENZIONE: IN NESSUN CASO, LA COPERTURA ASSICURATIVA OPERA CON RIFERIMENTO A VEICOLI DESTINATI AD USO O TRASPORTO PUBBLICO (SERVIZIO TAXI, AMBULANZA, MEZZI DI SOCCORSO, TRASPORTI PUBBLICI, CAR SHARING).

ATTENZIONE: IN NESSUN CASO, LA COPERTURA ASSICURATIVA OPERA CON RIFERIMENTO A VEICOLI NON COPERTI DA POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA POLIZZA O AL MOMENTO DEL SINISTRO.

ART. 4 – ESTENSIONE TERRITORIALE

La copertura assicurativa opera con riferimento ai Sinistri verificatisi:

- in Italia, e
- nei paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato ha l'obbligo di:

- **pagare il Premio convenuto con la Compagnia**, nelle modalità e misura previste dall'art. 10 e indicato nel Certificato Personale di Assicurazione;
- **collaborare con Compagnia in caso di Sinistro**, denunciando l'evento assicurato e trasmettendo alla Compagnia tutta la documentazione prevista dall'art. 6;
- **rilasciare dichiarazioni esatte, complete e veritiere** per consentire alla Compagnia di valutare il rischio dalla stessa assunto, come precisato dall'art. 9.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

6.1. In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto alla Compagnia compilando preferibilmente l'apposito modulo di denuncia del Sinistro da richiedere al seguente indirizzo e-mail Admin.it@ca-caci.it.

La denuncia Sinistro e la documentazione richiesta al successivo paragrafo 6.2.1., dovrà essere trasmessa alla Compagnia con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante trasmissione a:

CACI Non-Life dac
Rappresentanza Generale per l'Italia
Casella Postale chiusa 90
Presso Ufficio postale di Mortara
27036 Mortara (PV)
oppure tramite e-mail: Admin.it@ca-caci.it



L'invio all'Assicurato del modulo di denuncia del Sinistro, ha la finalità di consentire una gestione più rapida del Sinistro.

In ogni caso, per ricevere l'Indennizzo, l'Assicurato o i suoi aventi causa dovranno consegnare alla Compagnia la seguente documentazione:

6.2.1. FURTO TOTALE

- copia della denuncia di furto sporta presso la Pubblica Autorità;
- copia del certificato di proprietà del Veicolo o denuncia di smarrimento dello stesso presentata alla Pubblica Autorità;
- copia della patente di guida del conducente del Veicolo al momento dell'ultimo utilizzo;
- copia del libretto di circolazione del Veicolo;
- copia della fattura di acquisto o documento equivalente, indicante il Prezzo di Acquisto del Veicolo;
- estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- copia dell'eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all'Assicurazione Principale.

6.2.2. DANNO IRREPARABILE

- copia del certificato di proprietà del Veicolo o denuncia di smarrimento dello stesso sporta presso la Pubblica Autorità;
- copia della patente di guida del conducente del Veicolo al momento del Sinistro;
- copia del libretto di circolazione del Veicolo;
- copia della fattura di acquisto o documento equivalente, indicante il Prezzo di Acquisto del Veicolo;
- copia dell'eventuale quietanza di liquidazione del Sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alla copia del contratto corrispondente all'Assicurazione Principale;
- copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato nonché, se esistente, copia dell'eventuale perizia già effettuata da altro perito sul Veicolo;
- nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione delle stesse da parte della casa costruttrice.

ATTENZIONE: LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE COMPLETA. SE LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA È INCOMPLETA, LA PRATICA DI SINISTRO NON PUÒ ESSERE GESTITA. LA COMPAGNIA, OVE NECESSARIO, POTRÀ RICHIEDERE ALL'ASSICURATO EVENTUALI ULTERIORI DOCUMENTI PER LA GESTIONE DEL SINISTRO.

ART. 7 – PRESCRIZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952, comma 2, cod. civ, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Pertanto, i Sinistri che non vengano denunciati entro 2 (due) anni dal momento in cui si verificano, non potranno più essere trasmessi né pretesi dall'Assicurato o dai suoi aventi causa.

ART. 8 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE

8.1. La Società effettua il pagamento della Prestazione Assicurativa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale.

8.2. Il titolare del diritto al pagamento delle Prestazioni Assicurative è sempre il proprietario del Veicolo e quindi:
a. in caso di assicurazione abbinata ad un contratto di Finanziamento: l'Aderente/Assicurato
b. in caso di assicurazione abbinata ad un contratto di Leasing: Il Contraente, che si impegna a retrocedere l'indennizzo all'Aderente/Assicurato.

ATTENZIONE: in caso di polizza abbinata al Leasing, il Contraente potrà trattenere l'indennizzo per saldare l'eventuale debito residuo derivante dal contratto di Leasing. L'eventuale eccedenza sarà restituita all'Aderente/Assicurato.

ART. 9 – DICHIARAZIONI FALSE, INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni false, inesatte o le reticenze dell'Assicurato rispetto a fatti o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da assicurare da parte della Compagnia, possono compromettere il diritto alla Prestazione Assicurativa.

Se le dichiarazioni false, inesatte o le reticenze dell'Assicurato sono rilasciate con dolo o colpa grave, la Polizza è annullabile e la Società può impugnare il contratto entro il termine di 3 (tre) mesi dal giorno in cui la Compagnia ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o della reticenza (artt. 1892 e 1894 c.c) previa comunicazione all'Assicurato della propria intenzione di voler esercitare l'impugnazione. Se le dichiarazioni false, inesatte o le reticenti dell'Assicurato sono state rilasciate senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei 3 (tre) mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze (artt. 1893 e 1894 c.c.). In tal caso la Società restituirà all'Assicurato la parte di premio pagata e non goduta calcolata alla data della dichiarazione di recesso fatta all'Assicurato.

ATTENZIONE: *le dichiarazioni false, inesatte e le reticenze dell'Assicurato, anche se rilasciate senza dolo o colpa grave, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione delle coperture assicurative e il recesso della Compagnia.*

Cosa si intende per informazioni false, inesatte e reticenti?

Sono dichiarazioni false, inesatte e reticenti, le informazioni non veritiere, non corrette, non complete o altrimenti taciute dall'Assicurato e relative ad aspetti essenziali per la Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assumere (o non assumere o assumere a determinate condizioni).

ART. 10 – PAGAMENTO DEL PREMIO

La Compagnia offre all'Assicurato le coperture assicurative previste dalla Polizza, dietro il pagamento di un **premio unico** anticipato corrisposto dal Contraente per conto del Cliente.

Il Premio è sempre a carico dell'Assicurato che ha l'obbligo di rimborsarlo al Contraente, con il Contratto di Finanziamento o Leasing, congiuntamente alla rate del Finanziamento/canoni del Leasing, cui la Polizza Convenzione e l'adesione del Cliente sono connessi.

Il primo addebito del Premio all'Assicurato avverrà alla scadenza della terza rata/canone di rimborso del Contratto di Finanziamento/Leasing o alla scadenza della prima rata/canone di rimborso del Contratto di Finanziamento/Leasing, in caso di differimento del pagamento della prima rata/canone di rimborso del finanziamento/Leasing superiore a 60 (sessanta) giorni.

Il Premio viene calcolato in valore percentuale in ragione del Prezzo di Acquisto del Veicolo (IVA inclusa, ove prevista) nonché della durata del Finanziamento/Leasing come indicato nella tabella C) che segue:

Tabella C)

DURATA DEL FINANZIAMENTO/LEASING	TASSO DI PREMIO LORDO
da 0 a 12 mesi	0,49% del Prezzo di Acquisto
da 13 a 24 mesi	1,33% del Prezzo di Acquisto
da 25 a 36 mesi	2,47% del Prezzo di Acquisto
da 37 a 48 mesi	3,87% del Prezzo di Acquisto
da 49 a 60 mesi	5,48% del Prezzo di Acquisto
da 61 a 72 mesi	6,74% del Prezzo di Acquisto
da 73 a 84 mesi	7,75% del Prezzo di Acquisto
da 85 a 96 mesi	8,33% del Prezzo di Acquisto
da 97 a 108 mesi	8,95% del Prezzo di Acquisto
da 109 a 120 mesi	9,58% del Prezzo di Acquisto

ATTENZIONE: in caso di Veicolo usato, la copertura assicurativa non potrà mai eccedere il limite massimo di 10 anni (120 mesi) dalla data di prima immatricolazione del Veicolo. Pertanto, se la Polizza ha una copertura inferiore alla durata del Finanziamento/Leasing, il Premio verrà calcolato in valore percentuale in ragione del Prezzo di Acquisto del Veicolo (IVA inclusa, ove prevista) e della durata della copertura assicurativa.

Esempio – 1 Veicolo nuovo

L'Assicurato ha acquistato un Veicolo nuovo al prezzo di € 40.000 con contratto di Finanziamento avente durata di 5 anni (60 mesi).

La durata della copertura assicurativa coinciderà con la durata di 5 anni (60 mesi) del Finanziamento.

Il Premio lordo da corrispondere per la Polizza sarà pari al 5,48% del Prezzo di Acquisto, e quindi pari a € 2.192.

ATTENZIONE: l'esempio ha mere finalità esplicative.

Esempio – 2 Veicolo usato con copertura inferiore rispetto alla durata del Finanziamento

L'Assicurato ha acquistato un Veicolo usato al prezzo di € 20.000 con Finanziamento, avente durata di 10 anni (120 mesi). Alla data di adesione alla Polizza, il Veicolo ha già 6 anni, calcolati dalla prima immatricolazione.

La durata della copertura assicurativa non potrà essere superiore a 4 anni (48 mesi), e risulterà quindi **inferiore** alla durata del Finanziamento (120 mesi),

Il Premio lordo da corrispondere per la Polizza sarà pari al 3,87% del Prezzo di Acquisto, e quindi pari a € 774,00.

ATTENZIONE: l'esempio ha mere finalità esplicative.

Il Prezzo di Acquisto del Veicolo per la determinazione del Premio corrisponde all'importo indicato in fattura o in altro documento equivalente. Il Prezzo non tiene conto di eventuali costi accessori che potrebbero essere inclusi nel totale fattura e finanziati nel Contratto di Finanziamento.

I costi a carico del Cliente relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle imposte) e già inclusi nel tasso di Premio sopra indicato sono pari a:

- 15,00% costi di intermediazione
- 45,00% commissioni supplementari (rappel)

Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente.

ART. 11 – ESTINZIONE INTEGRALE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO O DEL LEASING

In caso di **Estinzione anticipata integrale** del Finanziamento o del Leasing, le coperture assicurative previste dalla Polizza Convenzione cessano di avere efficacia.

La Compagnia restituirà all'Assicurato tramite il Contraente, **la parte di Premio non goduta**, relativa al periodo tra la cessazione della Polizza e la scadenza originaria.

La parte di Premio non goduta, che sarà restituita all'Assicurato (R) verrà calcolata secondo la seguente formula:

$$R = P \times (N-K)/N$$

dove:

P = Premio (al netto imposte)

N = Durata copertura inizialmente stabilita (espressa in mesi interi)

K = Mese in corso (numero di mesi durante i quali la copertura sia stata goduta)

N-K = durata residua

ATTENZIONE: in caso di estinzione anticipata integrale del Finanziamento o del Leasing, la Compagnia tratterà dall'importo dovuto R € 25,00 a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio. Qualora l'importo dovuto R risultasse inferiore a € 25,00, all'Assicurato non sarà dovuta alcuna somma.

Esempio:

Di seguito si riporta di **estinzione integrale anticipata** un esempio calcolato tenendo conto dei seguenti parametri:

- valore del veicolo pari a 20.000,00 €
- durata pari a 48 mesi
- estinzione integrale anticipata avvenuta dopo 23 mesi dall'adesione

$$R = (681,94) \times \frac{(48 - 23)}{48} = 355,18 \text{ €}$$

Importo dovuto pari a:

R - spese amministrative = € 355,18 - € 25 = € 330,18

Su richiesta espressa dell'Assicurato, formulata per iscritto al momento dell'estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento o del Leasing, la copertura assicurativa rimarrà efficace fino alla sua scadenza originaria.

ART. 12 – DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Le coperture assicurative previste dalla Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24:00 del giorno in cui l'Aderente/Assicurato ha prestato telefonicamente il proprio consenso alla Polizza Convenzione.

Le coperture assicurative hanno durata massima pari al Contratto di Finanziamento o di Leasing **fino ad un massimo di 120 (centoventi) mesi, a partire dalla Data di Decorrenza.**

In ogni caso, le coperture assicurative cessano:

- a) in caso di vendita o donazione a terzi del Veicolo;
- b) in caso di liquidazione dell'Indennizzo, da parte della Compagnia, a seguito di Danno Irreparabile o Furto Totale;
- c) a seguito del Recesso dell'Assicurato, dal momento di ricevimento della comunicazione dell'Assicurato;
- d) in tutti i casi di risoluzione o Estinzione Anticipata del Contratto di Finanziamento o Leasing;
- e) nel caso in cui, durante il periodo di validità della Polizza:

- il Veicolo non sia più coperto da polizza obbligatoria di Responsabilità Civile verso Terzi;
- il Veicolo superi il limite di 10 (dieci) anni dalla data di prima immatricolazione.

ATTENZIONE: in caso di Veicolo usato, le coperture assicurative cessano comunque al superamento del 10° anno dalla data di prima immatricolazione.

Esempio:

Anni del Veicolo usato da prima immatricolazione	Copertura massima	Posso aderire alla Polizza Convenzione?
8 anni	2 anni	SI
6 anni	4 anni	SI
1 anno	9 anni	SI
12 anni	0	NO

ATTENZIONE: l'esempio ha mere finalità esplicative.

ART. 13 – NOMINA DI UN PERITO

A seguito della denuncia di Sinistro, la Società potrà nominare un perito di fiducia, per valutare l'entità del danno subito dal Veicolo, in caso di Danno Irreparabile nonché ogni altro documento e/o circostanza e/o elemento rilevante per la gestione della pratica di Sinistro. Il costo dell'eventuale perizia sarà a carico della Compagnia.

ART. 14 – RECESSO

L'Assicurato può recedere dalla Polizza Convenzione entro 120 (centoventi) giorni dalla Data di Decorrenza.



La comunicazione di recesso si intende fatta alla Compagnia e al Contraente ove comunicata a IdeaCall s.r.l., mediante invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento (indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa) al seguente indirizzo:

IdeaCall s.r.l.
 Casella Postale 14230
 20152 Milano

Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative ed ha effetto a decorrere dal ricevimento della comunicazione da parte della Compagnia.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia rimborserà all'Assicurato, tramite del Contraente, il Premio, se pagato, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge.

Resta inteso che l'Assicurato non può esercitare il diritto di recesso se:

- ha denunciato un Sinistro nei 120 (centoventi) giorni dalla Data di Decorrenza delle coperture assicurative, e
- il Sinistro è in corso di valutazione, al momento del recesso.

ATTENZIONE: l'Assicurato può recedere annualmente dalla Polizza ed ottenere un rimborso parziale del Premio calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 mediante comunicazione da trasmettere sia alla Compagnia sia al Contraente con un preavviso di 60 (sessanta) giorni e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in corso.

La Compagnia può recedere dalla Polizza se le dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato al momento dell'adesione alla Polizza, ovvero successivamente, risultano inesatte o incomplete.
In tale ipotesi, le coperture assicurative offerte cessano nel momento in cui l'Assicurato riceve la comunicazione di recesso della Compagnia.

ART. 15 – COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato/Aderente dirette alla Società, riguardanti la Polizza Convenzione e le coperture assicurative dalla stessa previste, dovranno essere inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Eventuali comunicazioni della Società dirette al Cliente saranno trasmesse all'ultimo domicilio conosciuto del Cliente stesso.

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa di disposizioni cui è soggetta (a titolo esemplificativo, reclami in materia di gestione dei Sinistri ovvero sul contenuto delle coperture prestate etc.) dovranno essere trasmessi, per iscritto ai seguenti indirizzi:

CACI Non-Life dac

Ufficio Reclami
Beaux Lane House
Mercer Street Lower
Dublino 2 (Irlanda)
e-mail: complaints@ca-caci.ie

oppure

CACI Non-Life dac

Rappresentanza Generale per l'Italia
Casella postale chiusa 90
presso Ufficio postale di Mortara
27036 - Mortara (PV)
e-mail: complaints@ca-caci.ie

Eventuali reclami riguardanti il comportamento del Contraente dovranno essere trasmessi per iscritto a:

CA Auto Bank S.p.A.

Ufficio Reclami
Corso Orbassano, 367
10137 - Torino
E-mail: reclami@ca-autobank.com
Pec: reclami@pec.ca-autobank.com

La Compagnia e il Contraente devono fornire riscontro all'Assicurato nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Se l'Assicurato (ovvero chi presente reclamo) non si ritiene soddisfatto della risposta ricevuta o se non riceve risposta, da parte della Compagnia e/o Contraente, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, può inviare reclamo scritto all'IVASS a mezzo posta, PEC o fax a:

IVASS – Servizio tutela del Consumatore,

Via del Quirinale, 21
00187 ROMA,
PEC: ivass@pec.ivass.it
fax: 06.42133206

Per il reclamo, l'Assicurato può utilizzare l'apposito modulo disponibile sul sito dell'IVASS www.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo gestito dalla Compagnia.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito da quest'ultima;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami relativi all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati all'IVASS secondo le modalità sopra indicate.

Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell'Autorità Giudiziaria.

L'Assicurato può rivolgersi inoltre a *Central Bank of Ireland*, Autorità di vigilanza dello stato di origine della Compagnia, PO Box 559, Dublin 1, Irlanda.

Prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, e cioè:

- la **NEGOZIAZIONE ASSISTITA**, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia avvalendosi dell'assistenza prestata da avvocati a tal fine appositamente incaricati dalle parti;
- la **PROCEDURA DI MEDIAZIONE**, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l'avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall'assistenza di un soggetto terzo ed imparziale ("mediatore"). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito www.giustizia.it) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza.

La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: **prima di esercitare un'azione giudiziaria relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria.**

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all' IVASS o direttamente al sistema estero competente (*Financial Services Ombudsman 's Bureau*) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Per i contratti stipulati *online*, il reclamo può essere presentato tramite piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

ART. 16 – CESSIONE DEI DIRITTI

L'Assicurato **non** potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalle coperture assicurative previste dalla Polizza Convenzione.

ART. 17 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra la Società e/o il Contraente e l'Assicurato, comprese quelle relative alla interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione della presente Polizza Convenzione, il foro competente è competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

ART. 18 – SANZIONI INTERNAZIONALI

Caci Non Life dac- Rappresentanza Generale per l'Italia, Società appartenente al Gruppo Crédit Agricole, si conforma alle Sanzioni Internazionali definite dal diritto internazionale e alle misure restrittive di tipo economico, finanziario o commerciale (compresi, a titolo esemplificativo, embargo, congelamento di beni e di risorse economiche, restrizioni alle transazioni con entità o individui, o restrizioni relative a specifici beni o territori) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, dall'Unione europea, dalla Repubblica Italiana, dalla Repubblica Francese e dagli Stati Uniti d'America, con particolare riferimento alle misure emesse dall' *Office of Foreign Assets Control*,

collegato al Dipartimento del Tesoro (OFAC) e al Dipartimento di Stato, o da qualsiasi altra autorità che abbia il potere di irrogare tali Sanzioni, tramite atti aventi natura vincolante.

Caci Non Life dac - Rappresentanza Generale per l'Italia non potrà pertanto corrispondere alcuna Prestazione Assicurativa in violazione delle disposizioni sopra richiamate.

GLOSSARIO

- **Assicurato:** il Cliente che ha aderito alla Polizza Convenzione mediante espresso consenso reso telefonicamente.
- **Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (o Assicurazione CVT):** garanzia accessoria all'Assicurazione Principale (quali ad esempio, *kasko*, cristalli, eventi naturali, collisione etc.).
- **Assicurazione Principale:** l'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile verso Terzi e/o l'Assicurazione Corpi veicoli terrestri (compresa l'assicurazione generalmente chiamata Auto Rischi Diversi) esistente sul Veicolo.
- **Autoveicolo:** autoveicolo, nuovo o usato, immatricolato ad uso privato o commerciale, acquistato con Contratto di Finanziamento, o preso in *leasing*. In caso di veicolo usato, la data di prima immatricolazione deve essere inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di adesione alla Polizza convenzione. Sono esclusi *taxi* e *car sharing*.
- **Beneficiario:** in caso di Veicolo acquistato tramite un Finanziamento, l'Assicurato. In caso di Veicolo concesso in Leasing all'Assicurato, il Contraente.
- **Certificato Personale di Assicurazione:** il modulo inviato al Cliente insieme al DIP Danni, al DIP Aggiuntivo Danni, alle condizioni di assicurazione, al Glossario, da sottoscrivere e ritrasmettere alla Compagnia da parte del Cliente.
- **Cliente (o Aderente):** qualunque persona fisica o giuridica che a ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento o il Contratto di Leasing.
- **Codice della Strada:** Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
- **Condizioni di Assicurazione:** clausole contrattuali che regolano le coperture assicurative previste dalla Polizza Convenzione.
- **Contraente:** CA Auto Bank S.p.A., con sede legale in Corso Orbassano 367 – Torino, che stipula la Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.
- **Contratto di Finanziamento (o Finanziamento):** il contratto di finanziamento rateale di durata massima pari a 120 (centoventi) mesi, stipulato tra il Contraente e il Cliente e finalizzato all'acquisto del Veicolo identificato nel Certificato Personale di Assicurazione.
- **Data di Decorrenza:** le ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Cliente, contattato telefonicamente, ha manifestato il proprio consenso ad aderire alla Polizza Convenzione.
- **Danno Irreparabile:** il danneggiamento al Veicolo a causa di incidente con altro veicolo connesso con la circolazione stradale (collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada), incendio (eccetto quello di origine dolosa), eventi naturali, atti di vandalismo, quando il costo di riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al momento del Sinistro e a seguito del quale il Veicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
- **DIP Danni:** Documento Informativo Precontrattuale Danni (o *Insurance Product Information Document - IPID*), è il documento informativo base per i prodotti del ramo danni che segue un formato standard dettato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017.
- **DIP aggiuntivo Danni:** documento integrativo del DIP Danni che contiene informazioni di maggior dettaglio per consentire al Cliente una conoscenza più approfondita del prodotto assicurativo, disciplinato dal Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
- **Estinzione anticipata integrale:** l'estinzione del contratto di Finanziamento o di Leasing anticipata rispetto alla sua naturale scadenza per effetto del recesso del Cliente.
- **Furto Totale:** furto del Veicolo senza ritrovamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia alla pubblica autorità competente.
- **IdeaCall s.r.l.:** indica la società di cui si avvale il Contraente per la promozione e il collocamento delle coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione mediante Tecniche di Comunicazione a distanza.
- **Indennizzo:** la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.
- **Leasing (o Locazione Finanziaria):** contratto con cui il Contraente concede all'Aderente l'uso del Veicolo per un determinato periodo di tempo dietro pagamento di un canone periodico e possibilità di riacquisto finale.
- **Motoveicolo:** il ciclomotore, quadriciclo a motore e il motociclo, nuovo o usato, oggetto del Contratto di Finanziamento o di Leasing. In caso di motoveicolo usato, la data di prima immatricolazione deve essere inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di adesione alla Polizza convenzione.
- **Parti:** congiuntamente, il Contraente e la Società.
- **Polizza Convenzione (o Polizza):** la polizza collettivasottoscritta tra la Società e il Contraente.

- **Premio:** la somma di denaro, comprensiva di eventuali imposte, comunicata telefonicamente al Cliente, riportata nel Certificato Personale di Assicurazione e dovuta alla Società a fronte della copertura prestata in favore di ciascun Assicurato che aderisce alla Polizza Convenzione.
- **Prestazione Assicurativa:** somma pagata dalla Società al Beneficiario in caso di Sinistro.
- **Prezzo di Acquisto:** In caso di prodotto abbinato a un finanziamento, il Prezzo di Acquisto del Veicolo include l'IVA; in caso di prodotto abbinato a un contratto di Leasing, il Prezzo di Acquisto del Veicolo **non** include l'IVA, a eccezione del Leasing a privati consumatori avente IVA inclusa - come indicato nella fattura di acquisto o in altro documento equivalente, riportato altresì nel Modulo di Adesione. In ogni caso, il Prezzo di Acquisto del Veicolo non tiene conto di eventuali costi accessori che possono essere inclusi nel totale fattura e finanziati nel Contratto di Finanziamento
- **Rapina:** l'impossessarsi del Veicolo dell'Assicurato, sottraendolo o facendoselo consegnare da chi lo detiene, mediante violenza alle persone o minacce, al solo fine di trarne profitto per sé o per altri.
- **Set Informativo:** l'insieme dei documenti predisposti dall'Assicuratore e consegnati all'Assicurato prima della sottoscrizione della Polizza. E' composto da: DIP Danni, dal DIP Aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e dal Certificato Personale di Assicurazione.
- **Sinistro:** il danno materiale e diretto che sia conseguenza di Danno Irreparabile o di Furto Totale occorso al Veicolo per il quale è prestata la prestazione assicurativa, a garanzia del rischio assicurato.
- **Società (o Assicuratore o Compagnia):** CACI Non-Life dac – Rappresentanza Generale per l'Italia.
- **Tecniche di Comunicazione a Distanza:** indica qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società, del Contraente e del Cliente, possa impiegarsi per il perfezionamento dell'adesione alla Polizza Convenzione da parte del Cliente.
- **Valore Commerciale:** prezzo di mercato del Veicolo al momento del Sinistro, come riportato sulle tabelle Eurotax Giallo.
- **Veicolo:** Autoveicolo o Motoveicolo, come sopra definiti.

“TUTELA PRIVACY” INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Compagnia CACI Non Life dac è titolare del trattamento dei Suoi dati personali, raccolti in sede di adesione al contratto di assicurazione dall'intermediario assicurativo CA Auto Bank S.p.A. - e dal medesimo trattati in qualità di Responsabile del Trattamento.

Il conferimento e il trattamento dei Suoi dati, compresi i dati particolari, sono necessari per fornirLe i prodotti e servizi assicurativi e, in particolare, per la conclusione, gestione e l'esecuzione del contratto di assicurazione.

Il mancato conferimento dei dati o la revoca del consenso al trattamento degli stessi hanno l'effetto di impedire alla Compagnia la fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e, in generale, la conclusione, gestione ed esecuzione del contratto, compresa l'eventuale corresponsione della prestazione assicurativa.

I Suoi dati personali verranno pertanto trattati, nei limiti imposti dalla normativa primaria e regolamentare vigente, per la conclusione e l'esecuzione del contratto e, in particolare, per:

- l'istruzione del Certificato Personale di Assicurazione, la conclusione, esecuzione e la gestione del contratto di assicurazione, compresa la gestione dei sinistri, dei reclami e delle liti nonché la lotta alle frodi. Il conferimento e il trattamento dei dati dell'interessato è necessario per il completamento delle finalità sopra esposte;
- lo sviluppo degli studi statistici e attuariali.

In conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali, La informiamo che i suoi dati personali saranno conservati in relazione alle finalità descritte e per i seguenti periodi:

i dati raccolti nel Certificato Personale di Assicurazione per la conclusione, esecuzione e gestione del contratto saranno trattati per le finalità descritte e conservati per un periodo corrispondente ai termini prescrizionali indicati nell'art. 7 delle condizioni di assicurazione e, in generale, nel rispetto dei termini di prescrizione e conservazione previsti dal Codice civile e dal Codice delle Assicurazioni nonché da disposizioni normative, regolamentari e amministrative (anche contabili e fiscali), e nello specifico:

- con riferimento alla sottoscrizione, conclusione, esecuzione e gestione del contratto (salvo i dati contenuti nel Certificato Personale di Assicurazione): due anni dalla scadenza o termine del contratto;
- con riferimento al Certificato Personale di Assicurazione: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto;
- con riferimento ai dati inerenti ai sinistri/reclami (salvo i documenti contabili): due anni dalla chiusura del sinistro/reclamo;
- con riferimento ai documenti contabili o fiscali relativi ai pagamenti connessi ai reclami: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto.

Nel caso in cui il contratto non sia concluso, i dati possono essere conservati per un periodo di tre anni dalla data di conferimento dei dati.

- In ambito di lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo: dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale;
- con riferimento agli obblighi di conoscenza del cliente in relazione alla disciplina delle sanzioni internazionali: sei anni dalla scadenza o termine del contratto;
- in ambito di lotta alle frodi: sei mesi dalle segnalazioni per quelle irrilevanti; per le segnalazioni rilevanti, invece, il periodo di conservazione dei dati è di cinque anni dalla chiusura del fascicolo sulla frode o dal termine prescrizionale in caso di reato;
- in ambito di elaborazione commerciale e in assenza di un contratto: i dati elaborati possono essere conservati per un periodo di tre anni dall'ultimo contatto infruttuoso.

I destinatari dei dati sono: il Contraente, gli intermediari assicurativi con i quali il Certificato Personale di Assicurazione è stato sottoscritto e, ove previsto, le compagnie di co-assicurazione, di riassicurazione, nonché le amministrazioni e le autorità giudiziarie preposte alla vigilanza delle prescrizioni normative e regolamentari rilevanti in materia (a titolo esemplificativo IVASS, COVIP, CONSAP e le motorizzazioni). Possono essere destinatari dei Suoi dati medici, consulenti tecnici di parte e legali. Sono inoltre destinatarie dei dati le Compagnie e le società del Gruppo Crédit Agricole, che siano responsabili della gestione e la prevenzione dei rischi connessi alle operazioni (antiriciclaggio, valutazione del rischio) a beneficio di tutte le entità del gruppo nonché i subfornitori, i cui nominativi potranno essere conosciuti dall'Interessato tramite specifica richiesta, da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.

I dati saranno trattati nel territorio dell'Unione europea.

Il trattamento può avvenire in forma manuale o automatizzata.

In applicazione della normativa in vigore, Lei ha diritto all' accesso e alla rettifica dei dati, alla cancellazione dei medesimi nella misura in cui questi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o qualora il contraente revochi il consenso, alla portabilità, alla limitazione e opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, salvo che il trattamento medesimo non sia essenziale per l'esecuzione del contratto. L'Interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali (compresi i dati particolari) in qualunque momento con effetto dalla data della revoca. Tuttavia, se il consenso è richiesto per la valutazione del sinistro, la sua eventuale revoca impedisce all'Assicuratore la valutazione del sinistro medesimo e la corresponsione della eventuale prestazione assicurativa.

Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo all'autorità di controllo preposta se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione della normativa vigente.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta scritta (allegando copia di un documento d'identità), da trasmettere all'indirizzo di posta elettronica dedicato dataprotectionofficer@ca-caci.ie

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati possono essere richieste alle Società presso la sede delle stesse in Dublin 2, Irlanda, Beaux Lane House, Mercer Street Lower.

CACI Non Life dac ha designato il Responsabile della Protezione dei dati, raggiungibile presso la sede della Compagnia in Dublino, Irlanda, Beaux Lane House, Mercer Street Lower nonché all'indirizzo e-mail dataprotectionofficer@ca-caci.ie